

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI
E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - (Titolo VI Testo Unico Bancario - D. Lgs. 385/1993)

FOGLIO INFORMATIVO

Il presente Foglio Informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.

ALTRI FINANZIAMENTI

**APERTURA DI CREDITO (FIDO) IN CONTO CORRENTE A NON
CONSUMATORI E A CONSUMATORI PER IMPORTI SUPERIORI A 75.000
EURO**

INFORMAZIONI SULLA BANCA

UNIONE DI BANCHE ITALIANE

Società per Azioni

Sede Legale: Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo - Sedi Operative: Brescia e Bergamo

Tel.: 800.500.200 - Fax: 0275462149 - Indirizzo P.E.C.: ubibanca.pec@pecgruppoubi.it

Indirizzo e-mail: servizio.clienti@ubibanca.it - Sito internet: www.ubibanca.it

Codice ABI n. 03111.2 - Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5678

Capogruppo del Gruppo Bancario UNIONE DI BANCHE ITALIANE - Albo dei Gruppi Bancari n. 03111.2

Appartenente al Gruppo Iva UBI con partita IVA 04334690163

Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO (FIDO) IN CONTO CORRENTE

L'APERTURA DI CREDITO (FIDO) IN CONTO CORRENTE

Con l'operazione di apertura di credito in conto corrente la Banca mette a disposizione del Cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di utilizzare somme superiori al saldo del proprio conto corrente, nei limiti di un importo concordato.

Salvo diverso accordo, il Cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari, disposizioni di pagamento ecc), in una o più volte, la disponibilità concessa e può con successivi versamenti, nonché bonifici (SEPA ed extra SEPA) o altri accrediti, ripristinare la disponibilità del credito.

Il Cliente è obbligato a corrispondere la Commissione onnicomprensiva (commissione per messa a disposizione dei fondi CDF) sulla disponibilità accordata e gli interessi passivi pattuiti sulle somme utilizzate nell'ambito del credito concesso.

Il Cliente è tenuto a utilizzare l'affidamento entro il limite del credito concesso, la Banca non è obbligata ad eseguire operazioni disposte dal Cliente che comportino il superamento di detto limite (c.d. sconfinamento).

Se la Banca decide di dare seguito a simili operazioni, fermo restando che ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, il Cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi di scoperto e della Commissione di istruttoria veloce (CIV), alle condizioni e nella misura pattuita nel contratto relativo al conto corrente affidato.

Se l'affidamento rientra nella disciplina del credito ai Consumatori si rinvia al documento "informazioni europee di base sul credito ai Consumatori" da richiedere in Filiale.

L'apertura di credito può essere garantita dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese e consorzi (Legge n.662 del 23/12/1996 e Legge n. 266 del 07/08/1977) e può essere assistita dalla garanzia di un Ente di Garanzia convenzionato con la Banca.

Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese e consorzi (Legge n. 662 del 23/12/1996 e Legge n. 266 del 07/08/1977)

Sono ammesse alla garanzia del Fondo solo le linee a scadenza a favore di piccole e medie imprese e consorzi, con durata pari o inferiore ai 18 mesi, che decorrono dalla data di stipula/perfezionamento dell'affidamento.

La Banca operando con il Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 valuterà l'ammissione all'intervento di garanzia anche in caso di richiesta da parte dell'impresa cliente. La linea di credito è pertanto garantita in una percentuale stabilita dal Fondo di Garanzia e sulla quota garantita dal Fondo la Banca non acquisirà alcuna altra garanzia reale, assicurativa o bancaria.

La garanzia può essere acquisita su linee di credito a favore delle Piccole e Medie Imprese (PMI) e dei Professionisti; per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriali nonché delle "altre operazioni" si rimanda al **regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96** e successive modifiche, reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

PRINCIPALI RISCHI

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche ove contrattualmente previsto;
- incremento dell'entità del tasso di interesse in relazione all'andamento del parametro di riferimento, quando l'apertura di credito è a tasso variabile;

- variabilità del tasso di cambio qualora l'apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (esempio, franchi svizzeri).

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO	
Ipotesi	
Il calcolo del TAEG è effettuato ipotizzando un fido accordato a tempo indeterminato di € 30.000,00 totalmente utilizzato per l'intero trimestre solare, su cui vengono applicati i seguenti costi:	
- Interessi calcolati sulla base del Tasso debitore del 14,4750 % nominale annuo invariato per l'intero trimestre;	€ 1.085,62
- Commissione onnicomprensiva (commissione per messa a disposizione dei fondi CDF), pari allo 0,5000 % sulla media degli affidamenti del trimestre;	€ 150,00
- Spese per invio n. 2 comunicazioni obbligatorie inviate in formato cartaceo;	€ 2,22
- Spese del conto corrente sul quale è concessa l'apertura di credito connesse con l'utilizzo e con il rimborso del credito ⁽¹⁾ .	€ 16,10
TAEG	17,7970 %
⁽¹⁾ Le spese del conto corrente indicate sono da considerarsi esemplificative e corrispondono ai costi del conto corrente ordinario di Gruppo in quanto attualmente conto a maggior diffusione. Per le condizioni di dettaglio si rinvia al Foglio Informativo del conto.	
Nel TAEG così calcolato non sono compresi i costi relativi all'eventuale garanzia prestata dagli Enti di Garanzia	

L'ipotesi di operatività illustrata è meramente indicativa e specifica della tipologia di credito considerata.

TASSI

NEI LIMITI DELL'APERTURA DI CREDITO

Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate - tasso fisso

Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate:

- | | |
|--|-------------------------|
| - aperture di credito in c/c fino a 5.000,00 € | nominale max. 17,4000 % |
| - aperture di credito in c/c oltre 5.000,00 € | nominale max. 14,4750 % |

Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate - tasso variabile

Il Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate può essere indicizzato ai parametri di riferimento sotto riportati, ai quali viene sommato uno spread. Il tasso applicato in ogni caso non sarà mai superiore a:

- | | |
|--|-------------------------|
| - aperture di credito in c/c fino a 5.000,00 € | nominale max. 17,4000 % |
| - aperture di credito in c/c oltre 5.000,00 € | nominale max. 14,4750 % |

descrizione parametro	ultimo valore assunto dal parametro	Modalità di determinazione del parametro
EURIBOR 1 MESE D	-0,3680 %	<p>Criterio di indicizzazione: Il parametro di indicizzazione è rappresentato dalla media delle rilevazioni per valuta del parametro Euribor (Euro InterBank Offered Rate, in breve "Tasso Euribor") 360 giorni a 1 mese riferita al mese di rilevazione, applicato con decorrenza il primo giorno del mese successivo. A tal fine si considera la media semplice delle quotazioni del Tasso Euribor, come pubblicato dal quotidiano "il Sole 24 Ore" (o in mancanza, da altra stampa specializzata o dal circuito Reuters) 2 (due) giorni prima della scadenza del mese. Tale media mensile tiene conto di due c.d. "giorni/valuta", per cui le serie storiche delle rilevazioni, prese in considerazione per il calcolo contengono i dati di tutti i giorni del mese, eccettuati gli ultimi due e con l'aggiunta degli ultimi due giorni lavorativi del mese precedente.</p> <p>Periodicità di revisione: Il tasso è oggetto di revisione ogni mese. Le modificazioni del valore del tasso di interesse trovano applicazione con decorrenza il primo giorno del mese successivo.</p>

descrizione parametro	ultimo valore assunto dal parametro	Modalità di determinazione del parametro
EURIBOR 3 MESI D	-0,3110 %	<p>Criterio di indicizzazione: Il parametro di indicizzazione è rappresentato dalla media delle rilevazioni per valuta dell'Euribor (Euro InterBank Offered Rate, in breve "Tasso Euribor") 360 giorni a 3 mesi riferita al mese precedente, applicato con decorrenza il primo giorno del mese successivo. A tal fine si considera la media semplice delle quotazioni del Tasso Euribor, come pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" (o, in mancanza, da altra stampa specializzata o dal circuito Reuters) 2 (due) giorni prima della scadenza del mese. Tale media mensile tiene conto di due c.d. "giorni/valuta", per cui le serie storiche delle rilevazioni, prese in considerazione per il calcolo, contengono i dati di tutti i giorni del mese, eccettuati gli ultimi due e con l'aggiunta degli ultimi due giorni lavorativi del mese precedente.</p> <p>Periodicità di revisione: Il tasso è oggetto di revisione ad ogni mese. Le modificazioni del valore del tasso di interesse trovano applicazione con decorrenza il primo giorno del mese successivo.</p>
EURIBOR 6 MESI D	-0,2360 %	<p>Criterio di indicizzazione: Il parametro di indicizzazione è rappresentato dalla media delle rilevazioni per valuta dell'Euribor (Euro InterBank Offered Rate, in breve "Tasso Euribor") 360 giorni a 6 mesi pubblicata il penultimo giorno lavorativo del mese precedente, applicato con decorrenza il primo giorno del mese successivo. A tal fine si considera la media semplice delle quotazioni del Tasso Euribor, come pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" (o, in mancanza, da altra stampa specializzata o dal circuito Reuters) 2 (due) giorni prima della scadenza del mese precedente. Tale media mensile tiene conto di due c.d. "giorni/valuta", per cui le serie storiche delle rilevazioni, prese in considerazione per il calcolo, contengono i dati di tutti i giorni del mese, eccettuati gli ultimi due e con l'aggiunta degli ultimi due giorni lavorativi del mese precedente.</p> <p>Periodicità di revisione: Il tasso è oggetto di revisione ad ogni mese. Le modificazioni del valore del tasso di interesse trovano applicazione con decorrenza il primo giorno del mese successivo.</p>

OLTRE I LIMITI DELL'APERTURA DI CREDITO

Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate - tasso fisso

Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate:

- aperture di credito in c/c fino a 5.000,00 €	nominale max. 17,4000 %
- aperture di credito in c/c oltre 5.000,00 €	nominale max. 14,4750 %

Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate - tasso variabile

Il Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate può essere indicizzato ai parametri di riferimento sotto riportati, ai quali viene sommato uno spread. Il tasso applicato in ogni caso non sarà mai superiore a:

- aperture di credito in c/c fino a 5.000,00 €	nominale max. 17,4000 %
- aperture di credito in c/c oltre 5.000,00 €	nominale max. 14,4750 %

descrizione parametro	ultimo valore assunto dal parametro	Modalità di determinazione del parametro
EURIBOR 1 MESE D	-0,3680 %	<p>Criterio di indicizzazione: Il parametro di indicizzazione è rappresentato dalla media delle rilevazioni per valuta del parametro Euribor (Euro InterBank Offered Rate, in breve "Tasso Euribor") 360 giorni a 1 mese riferita al mese di rilevazione, applicato con decorrenza il primo giorno del mese successivo. A tal fine si considera la media semplice delle quotazioni del Tasso Euribor, come pubblicato dal quotidiano "il Sole 24 Ore" (o in mancanza, da altra stampa specializzata o dal circuito Reuters) 2 (due) giorni prima della scadenza del mese. Tale media mensile tiene conto di due c.d. "giorni/valuta", per cui le serie storiche delle rilevazioni, prese in considerazione per il calcolo contengono i dati di tutti i giorni del mese, eccettuati gli ultimi due e con l'aggiunta degli ultimi due giorni lavorativi del mese precedente.</p> <p>Periodicità di revisione: Il tasso è oggetto di revisione ogni mese. Le modificazioni del valore del tasso di interesse trovano applicazione con decorrenza il primo giorno del mese successivo.</p>
EURIBOR 3 MESI D	-0,3110 %	<p>Criterio di indicizzazione: Il parametro di indicizzazione è rappresentato dalla media delle rilevazioni per valuta dell'Euribor (Euro InterBank Offered Rate, in breve "Tasso Euribor") 360 giorni a 3 mesi riferita al mese precedente, applicato con decorrenza il primo giorno del mese successivo. A tal fine si considera la media semplice delle quotazioni del Tasso Euribor, come pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" (o, in mancanza, da altra stampa specializzata o dal circuito Reuters) 2 (due) giorni prima della scadenza del mese. Tale media mensile tiene conto di due c.d. "giorni/valuta", per cui le serie storiche delle rilevazioni, prese in considerazione per il calcolo, contengono i dati di tutti i giorni del mese, eccettuati gli ultimi due e con l'aggiunta degli ultimi due giorni lavorativi del mese precedente.</p> <p>Periodicità di revisione: Il tasso è oggetto di revisione ad ogni mese. Le modificazioni del valore del tasso di interesse trovano applicazione con decorrenza il primo giorno del mese successivo.</p>
EURIBOR 6 MESI D	-0,2360 %	<p>Criterio di indicizzazione: Il parametro di indicizzazione è rappresentato dalla media delle rilevazioni per valuta dell'Euribor (Euro InterBank Offered Rate, in breve "Tasso Euribor") 360 giorni a 6 mesi pubblicata il penultimo giorno lavorativo del mese precedente, applicato con decorrenza il primo giorno del mese successivo. A tal fine si considera la media semplice delle quotazioni del Tasso Euribor, come pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" (o, in mancanza, da altra stampa specializzata o dal circuito Reuters) 2 (due) giorni prima della scadenza del mese precedente. Tale media mensile tiene conto di due c.d. "giorni/valuta", per cui le serie storiche delle rilevazioni, prese in considerazione per il calcolo, contengono i dati di tutti i giorni del mese, eccettuati gli ultimi due e con l'aggiunta degli ultimi due giorni lavorativi del mese precedente.</p> <p>Periodicità di revisione: Il tasso è oggetto di revisione ad ogni mese. Le modificazioni del valore del tasso di interesse trovano applicazione con decorrenza il primo giorno del mese successivo.</p>

Tasso di mora

pari al valore del tasso debitore per sconfinamenti in conto corrente in assenza di fido come riportato sui Fogli Informativi [01.01.002](#) - Conto Corrente Consumatori Ordinario di Gruppo e [02.01.002](#) - Conto Corrente Non Consumatori Ordinario di Gruppo

Tali tassi saranno applicati imputando, in fase di liquidazione, il saldo debitore per valuta registrato sul conto corrente di utilizzo alle diverse aperture di credito secondo il seguente ordine: aperture di credito generate per presentazione di portafoglio; aperture di credito a tempo indeterminato; aperture di credito a tempo determinato.

All'interno di ciascuna categoria omogenea di aperture di credito, il saldo debitore per valuta sarà imputato ai diversi rapporti di affidamento in ordine crescente di tasso applicato (con possibilità di utilizzi parziali di singole aperture di credito se il tasso è riservato solo per determinati scaglioni di importo); a parità di tasso il saldo debitore sarà imputato in ordine cronologico partendo dall'apertura di credito più datata per arrivare alla più recente.

In presenza di linee di credito con indicazione di tassi a scaglione, i valori di importo indicati per ciascun scaglione si riferiscono

all'apertura di credito e troveranno applicazione secondo le regole in precedenza esposte.

Agli utilizzi che eccedano l'importo complessivo delle aperture di credito concesse troverà applicazione: (i) l'ultimo tasso debitore applicato all'apertura di credito, se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta; (ii) il tasso debitore "OLTRE FIDO", se lo sconfinamento è sul saldo sia per valuta che disponibile, oltre all'eventuale Commissione di istruttoria veloce (CIV).

Se l'unica apertura di credito sul conto corrente di utilizzo è un'apertura di credito generata per presentazione di portafoglio la regola sub (i) non trova applicazione.

TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della Legge sull'Usura (Legge n. 108/1996), relativo ai prodotti di Aperture di credito in conto corrente e agli scoperti senza affidamento, può essere consultato in Filiale e sul sito internet della Banca www.ubibanca.it.

CRITERI PER LA PRODUZIONE E IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

Per quanto attiene alle modalità e criteri per la produzione e il pagamento degli interessi, la Banca si attiene al D.M. attuativo dell'art. 120 Testo Unico Bancario, con la relativa decorrenza.

INTERESSI DEBITORI

Calcolo degli interessi	anno civile
Periodicità di conteggio degli interessi debitori	annuale
	il conteggio è effettuato il 31/12 di ciascun anno e in ogni caso al termine del rapporto per cui sono dovuti
Esigibilità degli interessi debitori	1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (fermo restando l'obbligo della Banca di far pervenire l'estratto conto al Cliente almeno 30 giorni prima di tale scadenza), nonché al termine del rapporto
Valuta di addebito degli interessi debitori	data di pagamento ⁽¹⁾

COMMISSIONI

Commissione onnicomprensiva (commissione per messa a disposizione dei fondi CDF)	0,5000 %
- periodicità di addebito	trimestrale

Trimestrale, cumulativa sulla media degli affidamenti in essere in testa al Cliente nei singoli giorni del periodo di riferimento. La commissione è addebitata in via posticipata, per trimestre solare, in unica soluzione per Cliente affidato con valuta ultimo giorno del trimestre solare.

In caso di variazione della condizione nel corso del trimestre di riferimento, si applicherà per ciascun giorno del trimestre il valore vigente a tale data.

Sono escluse dalla determinazione della media degli affidamenti le linee di credito concesse per il rilascio di garanzie a carico della Banca nonché l'eventuale quota parte di linee promiscue pro-tempore utilizzate nella forma tecnica del rilascio di garanzie a carico della Banca (crediti di firma).

In caso di estinzione di tutti gli affidamenti nel corso del trimestre, la commissione sarà applicata in ragione proporzionale al tempo di affidamento nel periodo.

COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE

In caso di utilizzo da parte del Cliente, o comunque di addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente non affidato o rispetto al limite degli affidamenti concessi (sconfinamento), nonché al verificarsi di incrementi dello sconfinamento stesso, la Banca addebita sul conto corrente la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), in misura fissa e valore assoluto, non eccedente i costi mediamente sostenuti dalla Banca stessa, secondo le proprie procedure interne, per svolgere l'istruttoria a fronte di sconfinamenti della propria Clientela e i costi a questa direttamente connessi.

Benché la Banca espleti le attività di istruttoria veloce in presenza di qualsiasi sconfinamento, per espresso accordo a beneficio del Cliente, la CIV trova applicazione, nella misura convenuta, a fronte di ciascuno sconfinamento rispetto al giorno lavorativo precedente - calcolato sul saldo disponibile di fine giornata del conto corrente - qualora tale sconfinamento/incremento sia superiore per importo ai valori indicati di seguito, fatte in ogni caso salve le ipotesi di esclusione previste dalla normativa.

In caso di pluralità di affidamenti, ai fini del calcolo dei Tassi Effettivi Globali (TEG) la CIV sarà da intendersi come imputata *pro-quota* per ciascuno di essi.

L'addebito delle CIV maturate in ciascun trimestre bancario è convenzionalmente posticipato alla fine del trimestre stesso, con la valuta ultimo giorno del trimestre.

Resta fermo che l'autorizzazione dello sconfinamento non pregiudica il diritto della Banca di rifiutare in futuro l'autorizzazione di ulteriori operazioni richieste dal Cliente o di addebiti in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente o rispetto al limite degli affidamenti concessi, anche qualora lo sconfinamento sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successive rimesse, come pure - in presenza di sconfinamenti - il diritto di risolvere il rapporto e/o di attivare qualsivoglia iniziativa di recupero del credito.

Caratteristiche della commissione / Qualifica del Cliente	Consumatore	diversa da Consumatore
Importo della CIV	40,00 €	100,00 €
Importo dello sconfinamento (o incremento dello sconfinamento)	maggiore di 100,00 €	maggiore di 100,00 €
Importo massimo della CIV per trimestre	160,00 €	non previsto
Valuta di addebito	ultimo giorno del trimestre al quale è riferita la CIV (31 marzo; 30 giugno; 30 settembre; 31 dicembre)	

Esclusioni di Legge

la CIV non è dovuta:

- a) nei rapporti con consumatori quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti:
 - i. per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a euro 500,00; per gli sconfinamenti extra-fido, l'ammontare complessivo di questi ultimi – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a euro 500,00;
 - ii. lo sconfinamento non ha durata superiore a 7 giorni di calendario consecutivi.
Questa esclusione opera per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare (01/01-31/03; 01/04-30/06; 01/07-30/09; 01/10-31/12);
- b) nei rapporti con consumatori e non consumatori se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca;
- c) nei rapporti con consumatori e non consumatori se lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito.

Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non trovano applicazione né la CIV, né gli interessi previsti per gli utilizzi in assenza di fido o sconfinamenti extra-fido.

COMUNICAZIONI/INFORMAZIONI E DUPLICATI

Comunicazioni di modifiche unilaterali	0,00 €
Comunicazioni/informazioni obbligatorie per Legge, comprese quelle inviate ai Garanti (per ogni documento):	
- spedite per posta ordinaria, se non esenti per Legge ⁽²⁾	1,11 €
- inviate per via telematica tramite "Le mie Contabili" ⁽³⁾	0,00 €
Comunicazioni/informazioni più frequenti rispetto agli obblighi di Legge o non obbligatorie per Legge, comprese quelle inviate ai Garanti (per ogni documento): ⁽⁴⁾	
- spedite per posta ordinaria	1,11 €
- inviate per via telematica tramite "Le mie Contabili" ⁽⁵⁾	0,00 €
Comunicazioni/informazioni ulteriori (o a contenuti ulteriori) o trasmesse con strumenti diversi da quelli standard previsti da contratto, se accettati dalla Banca	determinazione delle spese al momento della richiesta in base al contenuto della stessa e comunque nei limiti dei costi sostenuti (produzione ed invio)
Periodicità addebito spese per produzione ed invio comunicazioni/informazioni	annuale
Periodicità invio Documento di Sintesi	annuale
Per le spese relative a duplicati di documenti diversi, per la copia di documentazione relativa a singole operazioni e per il rilascio di certificazioni si vedano i Fogli Informativi:	
- Rilascio di copia di documentazione relativa a singole operazioni e di duplicati di documenti diversi	22.01.011
- Rilascio certificazioni e servizi diversi	22.01.004

SPESE

Imposte e tasse

a carico del Cliente

COSTI RELATIVI A SERVIZI PRESTATI DA SOGGETTI TERZI

Commissione Ente di Garanzia

I costi relativi all'eventuale garanzia concessa vengono regolati direttamente dal Cliente, per il tramite della Banca, a seguito di determinazione e richiesta dell'Ente di Garanzia garante il finanziamento; trattasi di costi determinati con criteri e modalità proprie, diverse da Ente di Garanzia ad Ente di Garanzia. Per una chiara determinazione del loro valore è necessario rivolgersi direttamente all'Ente di Garanzia stesso.

ALTRE INFORMAZIONI

Per le altre condizioni di conto corrente vedasi il Foglio Informativo:
 - Conto Corrente Non Consumatori Ordinario di Gruppo

[02.01.002](#)

CALCOLO DELLA COMMISSIONE DOVUTA AL FONDO DI GARANZIA LEGGE 662/1996

Il calcolo della commissione dovuta al Fondo di Garanzia viene effettuato a cura del Mediocredito Centrale (Gestore del Fondo) che comunica alla Banca erogante l'importo dovuto per ciascuna operazione assistita dal Fondo. L'addebito della commissione viene fatto a cura della Banca dopo avere ricevuto da parte del Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale) la comunicazione di ammissione al Fondo con la quantificazione dell'importo dovuto.

La commissione, se dovuta, viene determinata in termini di percentuale dell'importo garantito della linea di credito.

L'importo massimo garantito è pari a Euro 2.500.000,00.

Misure massime di copertura della Garanzia Diretta*				
Fascia di valutazione del soggetto beneficiario finale	Finanziamenti fino a 12 mesi senza piano di ammortamento	Finanziamenti oltre i 12 mesi e fino a 36 mesi senza piano di ammortamento	PMI innovative	Importo ridotto Nuove imprese Start up innovative e incubatori certificati
1	Non ammissibile**	30,00%	80,00%	80,00%
2	40,00%			
3	50,00%			
4	60,00%			
5	Non ammissibile	Non ammissibile	Non ammissibile	

* Copertura fino all'80,00% per le operazioni presentate da aziende aventi sede legale e/o operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia.

** a meno che rientrino nella Sezione Speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'Editoria", nella Sezione Speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità" e nelle Sezioni Speciali regionali.

Commissione di Garanzia

Nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo è prevista l'applicazione da parte del Fondo medesimo di una commissione "una tantum" diversificata in funzione delle dimensioni dell'impresa (micro, piccola o media), calcolata sulla base dell'importo garantito:

- 0,25% micro impresa;
- 0,50% piccola impresa;
- 1,00% media impresa

La commissione a favore del Fondo di Garanzia non è dovuta per le operazioni finanziarie riferite a:

- Soggetti beneficiari finali ubicati nelle regioni del Mezzogiorno;
- Imprese femminili;
- Piccole Imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria;
- Imprese sociali;
- Imprese di autotrasporto;
- Start up innovative ed incubatori certificati.

OFFERTE IN ESSERE
CONVENZIONE CON "CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO" (Validità fino al 01/04/2021)

Il Gruppo UBI Banca - nell'ambito delle iniziative commerciali di UBI Comunità - ha perfezionato un accordo commerciale con la Cassa Nazionale del Notariato, che riserva condizioni economiche di favore su una gamma di prodotti e servizi rivolti ai propri associati e dipendenti.

La Cassa Nazionale del Notariato è una associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, che svolge, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione della Repubblica, attività previdenziali ed assistenziali a favore dei notai e loro familiari. Il compito principale, tra quelli di previdenza e di solidarietà, è la liquidazione delle pensioni e delle indennità di cessazione.

Le condizioni sono riservate a notai iscritti in qualità di Non Consumatori titolari di conto corrente.

Il richiedente deve dimostrare l'iscrizione all'associazione Cassa Nazionale del notariato mediante esibizione della tessera associativa in corso di validità o, per i notai in pensione, altro documento ufficiale giustificativo in loro possesso.

L'apertura di credito è finalizzata ad utilizzare somme superiori al saldo del proprio conto corrente, nei limiti di un importo concordato.

Per le specifiche condizioni economiche applicate all'offerta in oggetto, rimandiamo alla Sezione di seguito riportata; per tutte le condizioni non gestite dalla convenzione valgono le condizioni riportate nelle specifiche Sezioni del Foglio Informativo.

CONDIZIONI ECONOMICHE SPECIFICHE RISERVATE ALLA CONVENZIONE CON "CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO"
CARATTERISTICHE

Importo erogabile	max. 50.000,00 EUR
Durata/Tipologia fido	a revoca
Garanzie	a discrezione della Banca

FIDI E SCONFINAMENTI
FIDI
Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate - tasso variabile

Il Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate è indicizzato al parametro di riferimento sotto riportato, al quale viene sommato uno spread di 2,750 punti percentuali. L'attuale tasso applicato è:

- aperture di credito in c/c fino a 5.000,00 €	nominale max.	2,4390 %
- aperture di credito in c/c oltre 5.000,00 €	nominale max.	2,4390 %

descrizione parametro	ultimo valore assunto dal parametro	Modalità di determinazione del parametro
EURIBOR 3 MESI D	-0,3110 %	<p>Criterio di indicizzazione: Il parametro di indicizzazione è rappresentato dalla media delle rilevazioni per valuta dell'Euribor (Euro InterBank Offered Rate, in breve "Tasso Euribor") 360 giorni a 3 mesi riferita al mese precedente, applicato con decorrenza il primo giorno del mese successivo. A tal fine si considera la media semplice delle quotazioni del Tasso Euribor, come pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" (o, in mancanza, da altra stampa specializzata o dal circuito Reuters) 2 (due) giorni prima della scadenza del mese. Tale media mensile tiene conto di due c.d. "giorni/valuta", per cui le serie storiche delle rilevazioni, prese in considerazione per il calcolo, contengono i dati di tutti i giorni del mese, eccettuati gli ultimi due e con l'aggiunta degli ultimi due giorni lavorativi del mese precedente.</p> <p>Periodicità di revisione: Il tasso è oggetto di revisione ad ogni mese. Le modificazioni del valore del tasso di interesse trovano applicazione con decorrenza il primo giorno del mese successivo.</p>

In ogni caso il tasso applicato non potrà superare i valori massimi indicati nella Sezione TASSI del Foglio Informativo.

COMMISSIONI

Commissione onnicomprensiva (commissione per messa a disposizione dei fondi CDF)	non prevista
--	--------------

RECESSO

Sia il Cliente che la Banca hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento, con efficacia anche immediata, dall'apertura di credito, ancorché convenuta a tempo determinato.

Qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.206/2005 (Codice del Consumo), la Banca avrà la facoltà di recedere:

- nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato: in presenza di giustificato motivo, oppure con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, ai sensi dell'art. 1845, comma 3, cod. civ.;
- nel caso di apertura di credito a tempo determinato: solo in presenza di una giusta causa. La Banca e il Cliente concordano di considerare giusta causa di recesso, ai sensi dell'art. 1845, comma 1, cod. civ.:
 - a) rilevazione a carico del Cliente di eventi che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza del credito (incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo: elevazione di protesti, sottoposizione a provvedimenti monitori, cautelari ed esecutivi) ovvero la messa in atto di comportamenti, sia omissivi che commissivi, che diminuiscano la consistenza patrimoniale, finanziaria e/o economica del Cliente;
 - b) verificarsi di altri fatti pregiudizievoli che alterino la situazione economico, finanziaria, patrimoniale e giuridica o facciano venire comunque meno l'affidabilità del Cliente rispetto alla sua capacità di rimborsare il credito (es. gravi inadempimenti in altri rapporti intrattenuti con la Banca).

L'eventuale recesso (fatto salvo il decorso del termine di preavviso, ove previsto) e qualsiasi altra causa di scioglimento del presente contratto (ivi inclusa l'estinzione per qualsiasi causa del conto corrente affidato) avranno l'effetto di sospendere immediatamente la possibilità di nuove utilizzazioni del credito da parte del Cliente e di rendere esigibile l'importo utilizzato, nonché i relativi interessi, accessori e spese. Il Cliente dovrà rimborsare quanto dovuto entro il giorno successivo alla data di scioglimento del contratto, salvo che rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005, nel qual caso il termine per il pagamento in caso di recesso della Banca sarà di 15 (quindici) giorni.

La Banca ha inoltre la facoltà di ridurre o sospendere l'utilizzo dell'apertura di credito da parte del Cliente in via immediata, dandogliene comunicazione anticipatamente, e, comunque, al più tardi immediatamente dopo averla realizzata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. Al venir meno della causa che ha condotto alla riduzione o alla sospensione dell'apertura di credito la Banca provvederà alla piena riattivazione della stessa.

Qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005, la facoltà di cui al paragrafo precedente potrà essere esercitata dalla Banca solo in presenza di una giusta causa.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA RAPPORTO

L'Apertura di credito in conto corrente viene estinta entro 15 giorni, che decorrono dal momento in cui il Cliente ha rimborsato tutto quanto dovuto ai sensi del contratto e ha adempiuto ad eventuali ulteriori richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il Cliente può presentare reclami alla Banca:

- con lettera semplice, da consegnarsi personalmente presso la Filiale in cui intrattiene il rapporto;
- con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare a Unione di Banche Italiane - reclami, Via Cefalonia, 74 - 25124 Brescia (BS);
- con posta elettronica, all'indirizzo e-mail reclami@ubibanca.it;
- con posta elettronica certificata, all'indirizzo e-mail ubibanca.reclami@pecgruppoubi.it.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il Cliente può rivolgersi a:

- a) l'Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF), dopo aver presentato reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- b) all'Organismo di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario – con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L'Organismo può essere attivato sia dalla Banca che dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Se il Cliente riveste la qualifica di Consumatore la mediazione dovrà avere luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. Solo qualora nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia non fosse presente un ufficio di mediazione del Conciliatore Bancario Finanziario, la Banca e il Cliente potranno adire un altro mediatore iscritto nel registro degli organismi di mediazione, purché specializzato in materia bancaria e territorialmente competente.

Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti vale in relazione all'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla Legge per l'esercizio di azioni individuali davanti all'Autorità Giudiziaria (art. 5 D. Lgs 28/2010).

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO INFORMATIVO

Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il Cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione onnicomprensiva (commissione per messa a disposizione dei fondi CDF)	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del Cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del Cliente.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del fido di conto corrente su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del fido concesso. Comprende il tasso di interesse ed altre voci di spesa quali: - commissione onnicomprensiva (commissione di messa a disposizione fondi CDF); - spese di invio comunicazioni; - spese di tenuta del conto corrente sul quale è concessa l'apertura di credito, connesse con l'utilizzo e con il rimborso del credito.
Tasso annuo nominale (TAN)	Tasso d'interesse, in percentuale e su base annua, richiesto dalla Banca sull'erogazione di un finanziamento, al netto di spese accessorie ed oneri.
Tasso indicizzato	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di un parametro di indicizzazione specificamente indicato nel contratto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla Legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.

NOTE

- (1) **Autorizzazione per l'addebito degli interessi debitori:** l'eventuale autorizzazione conferita dal Cliente alla Banca per l'addebito in conto degli interessi debitori del conto al momento in cui questi divengono esigibili vale anche per l'apertura di credito. L'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo mediante comunicazione inviata alla Banca tramite raccomandata a.r. o altro mezzo che assicuri la prova della ricezione. In difetto dell'autorizzazione, gli interessi debitori devono essere comunque pagati dal Cliente alla Banca nel rispetto di tale termine di esigibilità, utilizzando una delle modalità di pagamento accettate dalla Banca.
- (2) **Comunicazioni/informazioni obbligatorie per Legge, comprese quelle inviate ai Garanti, spedite per posta ordinaria, se non esenti per Legge:** in particolare, le comunicazioni obbligatorie in base alla normativa sui servizi di pagamento (ricevute post esecuzione messe a disposizione in Filiale).
- (3) **Comunicazioni/informazioni obbligatorie per Legge, comprese quelle inviate ai Garanti, inviate per via telematica tramite "Le mie contabili":** funzionalità disponibile a richiesta per i Clienti che aderiscono ai servizi di Internet Banking offerti dalla Banca (gratuiti in versione solo informativa) per le comunicazioni ivi disponibili.
- (4) **Comunicazioni/informazioni più frequenti rispetto agli obblighi di Legge o non obbligatorie per Legge:** trattasi di comunicazioni richieste con periodicità più frequente rispetto agli obblighi di Legge (ad esempio, estratti conto decadali/giornalieri), delle contabili di conto corrente (diverse dalle ricevute per singole operazioni di pagamento, messe a disposizione in Filiale) e di eventuali altre comunicazioni o documenti non obbligatori.
- (5) **Comunicazioni/informazioni più frequenti rispetto agli obblighi di Legge o non obbligatorie per Legge, inviate per via telematica tramite "Le mie contabili":** funzionalità disponibile a richiesta per i Clienti che aderiscono ai servizi di Internet Banking offerti dalla Banca (gratuiti in versione solo informativa) per le comunicazioni ivi disponibili.

